



ISTITUTO COMPRENSIVO "Galileo Ferraris"

Scuole di Livorno Ferraris, Saluggia, Sant'Antonino

LIVORNO FERRARIS – 13046 - Viale IV Novembre, 16

Tel - 0161 47236 / 271, 421577 – CF 93005220020

vcic80500n@istruzione.it – vcic80500n@pec.istruzione.it

[HTTP://WWW.ICLF.EDU.IT](http://www.iclf.edu.it)



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER ATTIVITA' NON CURRICOLARI

VISTO il D.lgs. 297/94, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la Legge 59/97 sull'autonomia;

VISTO il D.P.R.275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;

PREMESSO che:

- L'art.2 della Legge n.517/77 prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

- ai sensi dell'art. 38 del D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) è in facoltà della Scuola autorizzare l'uso temporaneo e precario dei locali dell'edificio scolastico e delle attrezzature); *1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.*

- in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo delle palestre, in previsione delle richieste che potranno essere avanzate da enti ed associazioni operanti nel territorio.

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. L'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre di pertinenza dell'Istituto comprensivo è riservato allo svolgimento delle iniziative complementari all'iter formativo degli alunni ed alla integrazione tra scuola e territorio, attraverso collaborazioni con l'Ente Locale.
2. Le società autorizzate si rivolgeranno ad una utenza per praticare attività sportiva non agonistica.
3. L'operatore esterno che chiede l'utilizzo della palestra contribuisce volontariamente alle necessità della scuola soprattutto in termini di antidispersione scolastica e sicurezza;
4. La scuola ha sempre la precedenza nell'utilizzo della palestra, anche in orario extrascolastico.
5. Qualora dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata al Consiglio di Istituto.

6. La palestra scolastica è concessa, con priorità assoluta, alle società eventualmente costituite in seno all'Istituzione scolastica composte da genitori, docenti ed alunni o altro personale scolastico
7. Qualora due o più società sportive richiedano gli impianti per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà nel seguente ordine:
 - a) Società sportive che offrano alla scuola attività di avviamento alla pratica sportiva a titolo gratuito;
 - b) Società sportive che offrano alla scuola attività di avviamento alla pratica sportiva tramite convenzione con l'Ente Locale;
 - c) Società sportive che organizzino corsi ai quali partecipino alunni della scuola;
 - d) Società sportive che organizzino corsi per adolescenti.
8. La richiesta annuale di concessione in uso della palestra scolastica dovrà essere formulata entro il 30 giugno di ciascun anno al Dirigente Scolastico corredata di tutta la documentazione necessaria. La concessione riguarderà il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Le associazioni sono tenute a produrre copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
10. Il responsabile dell'Associazione è altresì obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportiva e similari relative all'attività svolta, nonché di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni degli affiliati e per Responsabilità Civile e a copertura dei danni patrimoniali eventualmente cagionati.
11. La concessione in uso della palestra scolastica è disposta previo assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio di Istituto secondo la legislazione vigente ed è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.
12. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
13. È consentito l'ingresso all'impianto ai soli iscritti alle associazioni e loro famigliari accompagnatori, oltre a dirigente, allenatore, responsabile della Società, Associazione, Ente.
14. L'utilizzatore assume per l'arco temporale di utilizzo ogni adempimento e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni. L'utilizzatore ovvero il legale rappresentante dell'associazione per tutto il periodo di concessione della struttura è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
15. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub concessione, anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.
16. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione della palestra scolastica, dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a. rispettare gli orari di utilizzo della struttura;
 - b. evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni presenti, mantenendoli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dall'istituzione scolastica;
 - c. rimuovere immediatamente eventuali scritte su muri e arredi.
17. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.
18. I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza.

19. La scuola si impegna a verificare lo stato degli ambienti. Le Società sportive devono garantire che tutti gli spazi della palestra siano puliti e asciutti per le ore 8.00 di tutte le mattine dal lunedì al venerdì.
20. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che si intende praticarvi.
21. I concessionari si impegnano a far rispettare e tutti gli utenti il divieto di fumo nelle aree interne ed esterne alla scuola.
22. Qualora la Scuola abbia necessità dei locali per proprie iniziative non programmate ad inizio di A.S., essa si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione dandone preavviso scritto almeno 5 giorni prima dell'evento.
23. I concessionari si impegnano a far rispettare il divieto assoluto di ingresso di automezzi e/o motocicli negli spazi scolastici. L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione
24. L'uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico della Scuola. A tale scopo si ribadisce che il concessionario dovrà contrarre con primarie compagnie o Società Assicuratrici e con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'impianto.

DELIBERATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL 23/10/2023 DELIBERA N.40, VERBALE 10